

Legge dello Stato 23/05/2014 n. 80

(Gazzetta ufficiale 27/05/2014 n. 121)

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (Piano Casa)

Vigente al: 28-5-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

le parole: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, tenendo conto anche delle disponibilit  del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni»;

dopo le parole: «fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»;

le parole da: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosit  si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione»;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e definire» sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni,» e le parole: «istituiti dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «istituito dall'articolo»;

al comma 1, lettera c), capoverso 7, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», dopo le parole: «dalle regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «in convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.

1-ter. I contributi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431»; alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le autonomie» e dopo le parole: «le procedure di alienazione degli immobili di proprietà» sono inserite le seguenti: «dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale»;

all'ultimo periodo, dopo le parole: «devono essere destinate» è inserita la seguente: «esclusivamente» e dopo le parole: «programma straordinario di realizzazione» sono inserite le seguenti: «o di acquisto»;

al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis:

al primo periodo, dopo le parole: «concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «da parte dei conduttori»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali»;

all'ultimo periodo, le parole: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al comma 1, lettera b), il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di

alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati"»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario.

1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprieta' agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:

«quattro mesi», le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali» sono sostituite dalle

seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie», le parole: «un Piano» sono sostituite

dalle seguenti: «i criteri per la formulazione di un Programma», dopo

le parole: «di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli

alloggi» sono inserite le seguenti: «di edilizia residenziale

pubblica», dopo le parole: «di proprieta'» sono inserite le seguenti:

«dei comuni e» e dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite

le seguenti: «costituiti anche in forma societaria, e degli enti di

edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli

IACP»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unita' immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entita', siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni»;

al comma 2, le parole: «Il piano» sono sostituite dalle seguenti:

«Il Programma» e le parole: «rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

al comma 4, le parole: «del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «del Programma», dopo le parole: «sono assegnati» sono inserite le seguenti: «con prioritá'» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

al comma 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita' degli IACP»;

dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

«9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Programma».

nella rubrica, la parola: «Piano» e' sostituita dalla seguente:

«Programma».

All'articolo 5:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai

soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione».

All'articolo 6, comma 1, le parole: «decreto ministeriale in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione».

All'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013».

All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche.

La clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto puo' essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non puo' rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni».

All'articolo 9:

al comma 2, capoverso 6-bis, la parola: «cooperative» e' sostituita dalle seguenti: «cooperative edilizie per la locazione» e dopo le parole: «purche' sublocate a studenti universitari» sono inserite le seguenti: «e date a disposizione dei comuni»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). - 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita'»

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: «rigenerazione delle aree» e' inserita la seguente: «urbanizzate» e dopo le parole: «e dei tessuti» sono inserite le seguenti: «edilizi esistenti»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «, ai fini del presente articolo,» sono soppresse e dopo le parole: «alle condizioni di mercato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

al secondo periodo, alle parole: «Si considera altresì» sono premesse le seguenti: «Ai fini del presente articolo,» e dopo le parole: «patto di futura vendita» sono inserite le seguenti: «o assegnazione»;

al comma 4, le parole: «Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati» e le parole: «il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 5:
alla lettera b), le parole: «o diversa localizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «e diverso sedime» e dopo le parole:
«lotto di riferimento» sono inserite le seguenti: «comunque dotato di
infrastrutture e servizi»;
alla lettera c), dopo le parole: «destinazione d'uso» sono
inserite le seguenti: «di edifici»;
alla lettera d), le parole: «, in misura comunque non superiore
al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa» sono
soppresse;
la lettera e) e' soppressa;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di
pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati
ad utenti di eta' maggiore di sessantacinque anni»;
«e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti
nei centri storici e nelle periferie»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il presente articolo e' finalizzato, altresì, alla
creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea
dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso
di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto»;
al comma 6, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «novanta giorni»;
al comma 7, dopo le parole: «di pertinenza, i comuni» sono
inserite le seguenti: «recepiscono le norme di semplificazione di cui
al comma 6,», dopo le parole: «riuso o sostituzione edilizia» sono
inserite le seguenti: «, come integrazione dei regolamenti edilizi,
tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del
miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per
interventi di recupero di aree ed immobili degradati o
sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti
urbanistici vigenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, e nel rispetto dei commi 1 e 4»;
al comma 8, primo periodo, le parole da: «o siti nei centri
storici» fino a: «strumenti urbanistici» sono sostituite dalle
seguenti: «o siti in aree ad inedificabilità assoluta. I medesimi
interventi, limitatamente alle lettere b), c), e d) del medesimo
comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi,
limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma 5, non possono
essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici» e dopo le parole: «igienico sanitario» sono inserite le
seguenti: «, della destinazione agricola dei suoli»;

al comma 10, le parole: «lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante e' tenuto a darne comunicazione all'ente erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell'atto di cessione o conferimento, affinche' il medesimo ente si esprima in merito alla conformita' dell'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalita', anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.

10-ter. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:

"9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione

di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalità di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione"».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis. - (Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152). - 1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.

Art. 10-ter. - (Semplificazione in materia edilizia). - 1.

All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: "ancorche'" è sostituita dalle seguenti: "e salvo che".

Art. 10-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122) - 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve intendersi come non apposta";
- b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se'" sono inserite le seguenti: "o per il proprio coniuge";
- c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: [. . .]